

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura dell'avv. Pasquale Guida

LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso

Concorso di reati ed apparente di norme Furto e appropriazione indebita

Cassazione Penale, n. 36938 del 14.06.2023-07.09.2023, Sez. V

Concorso di reati ed apparente di norme- Furto e appropriazione indebita

MASSIMA

È principio di diritto quello secondo cui, in tema di concorso **apparente di norme fra i reati di furto ed appropriazione indebita, ai fini del primo rispetto al secondo, possono rientrare nella nozione di possesso vari casi di detenzione, ma deve comunque trattarsi di detenzione "nomine proprio" e non in "nomine alieno", come in tutti i casi di persone che abbiano la disponibilità materiale della cosa ad altri appartenente in virtù del rapporto di dipendenza che le lega al titolare del diritto** (nella specie, la Corte ha confermato la responsabilità a titolo di furto per il dipendente storico di una gioielleria che si era impossessato di orologi, denaro e gioielli, o asportandoli dal negozio presso il quale lavorava o vendendoli a terzi, atteso che le circostanze evidenziate dall'imputato, relative al fatto che lo stesso aveva il potere di applicare sconti, di accettare pagamenti rateali, di chiudere la cassa e di consegnare gli incassi, non attribuivano un autonomo potere dispositivo sui beni, in quanto relative alle mansioni che normalmente vengono attribuite a un dipendente, che le svolge sotto le direttive del titolare dell'esercizio commerciale).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO	Rosa	-	Presidente	-
Dott. CATENA	Rossella	-	Consigliere	-
Dott. BELMONTE	Maria T.	-	Consigliere	-
Dott. SCORDAMAGLIA	Irene	-	Consigliere	-
Dott. CIRILLO	Pierangelo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.D., nato a (Omissis);
avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 26 aprile 2022 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva condannato P.D. per il reato di furto aggravato (così diversamente qualificando l'originaria imputazione di appropriazione indebita).

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato - nella qualità di commesso della gioielleria "(Omissis) s.r.l." - si sarebbe impossessato di orologi, denaro e gioielli, o asportandoli dal

negozio presso il quale lavorava o vendendoli a terzi, senza versare in cassa il corrispettivo incamerato.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 521 c.p.p..

Rappresenta che: il giudice di primo grado aveva riqualificato in furto l'originaria

imputazione di appropriazione indebita; la diversa qualificazione giuridica del fatto non era stata mai prospettata all'imputato nel corso dell'intero procedimento.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di primo grado avrebbe determinato una lesione della garanzia del contraddittorio e una violazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte EDU.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 624 e 646 c.p.p..

Contesta la qualificazione giuridica del fatto come furto, sostenendo che dovrebbe ritenersi integrato il diverso reato di appropriazione indebita.

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Al riguardo, va ricordato che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di merito non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio - anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia essendo consentito all'imputato di contestarla nei successivi gradi di giudizio (cfr. Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, Calvanese, Rv. 278093).

Ebbene, nel caso in esame, la riqualificazione è stata operata in primo grado e, dunque, l'imputato ha avuto ben due gradi di giudizio per contestarla. E, infatti, l'ha concretamente contestata sia in appello che con il ricorso per cassazione.

Senza contare che, come rilevato dalla Corte di appello, non era vero che la diversa qualificazione giuridica non era stata mai prospettata nel corso dell'intero procedimento, atteso che, nella querela

Al riguardo, evidenzia che l'imputato era un dipendente "storico" della gioielleria, aveva il potere di applicare sconti, di accettare pagamenti rateali dalla clientela ed era deputato alla chiusura della cassa e alla consegna degli incassi.

In considerazione di tali elementi, a parere del ricorrente, non potrebbe essere messo in dubbio che l'imputato avesse il possesso dei beni sottratti, essendo titolare di un autonomo potere di disposizione degli stessi.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. Marco Zanotti, per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso.

DIRITTO

presenta dalla persona offesa (acquisita ai sensi dell'art. 512 c.p.p.), i fatti erano stati ricondotti proprio l'ipotesi delittuosa del furto.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Al riguardo, va ricordato che "ai fini della delimitazione dei confini tra il reato di furto e quello di appropriazione indebita, possono rientrare nella nozione di possesso vari casi di detenzione, ma deve comunque trattarsi di detenzione "nomine proprio" e non in "nomine alieno", come in tutti i casi di persone che abbiano la disponibilità materiale della cosa ad altri appartenente in virtù del rapporto di dipendenza che le lega al titolare del diritto" (Sez. 2, n. 4853 del 20/12/1993, Balzaretto, Rv. 197781; Sez. 5, n. 31993 del 05/03/2018, Franceschino, Rv. 273639; Sez. 5, n. 37419 del 21/06/2021, Manoliu, Rv. 281873).

Quanto alle circostanze evidenziate dal ricorrente (relative al fatto che l'imputato aveva il potere di applicare sconti, di accettare pagamenti rateali, di chiudere la cassa e di consegnare gli incassi), va rilevato che esse, di per sé, non attribuiscono un

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura dell'avv. Pasquale Guida

autonomo potere dispositivo sui beni, in quanto relative alle mansioni che normalmente vengono attribuite a un dipendente, che le svolge sotto le direttive del titolare dell'esercizio commerciale.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegua, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che deve determinarsi in Euro 3.000,00.

Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in Euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 07 settembre 2023

La giurisprudenza: le sentenze per esteso

LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso